

**Pubblicato il 25/09/2019**

**Sent. n. 1611/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2019, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Grassellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Montecorvino 1;

contro

Comune di Catanzaro non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del comune di Catanzaro n° [omissis], notificata il [omissis], di demolizione di una struttura di copertura di un terrazzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che la ricorrente impugna l'ordinanza n. [omissis] del [omissis], con la quale le è stato ordinato di demolire una struttura di copertura di un terrazzo della superficie di mq. 35, realizzata, in assenza di permesso di costruire, su un immobile sito in via [omissis] n. [omissis], in Catanzaro, deducendo non trattarsi di tettoia, ma di semplice pergotenda, come tale non soggetta al rilascio di permesso di costruire;

Ritenuto che il manufatto in questione, costituito da tre pilastri e pali in legno con intelaiatura orizzontale dello stesso materiale e copertura in materiale plastico, per le dimensioni obiettivamente non esigue e l'assenza dei requisiti della precarietà e della facile amovibilità, non può rientrare nella categoria della cosiddetta "edilizia libera", integrando, per contro, un intervento di ristrutturazione edilizia, necessitante, come tale, del permesso di costruire (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, sentenza n. 4030 del 2019);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è palesemente infondato e può essere deciso in forma semplificata;

Ritenuto che nulla è dovuto per le spese di lite, in assenza di costituzione del Comune di Catanzaro.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

Arturo Levato, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO